

30 CFU

Per coloro che intendono ottenere l'abilitazione all'insegnamento sul posto comune nella scuola secondaria di I e II grado.

PF30 cfu Allegato 2 (art. 7, co. 6, del DPCM)

Percorso formativo e abilitante da 30 cfu erogato per coloro che intendono ottenere l'abilitazione all'insegnamento sul posto comune nella scuola secondaria di I e II grado. In base alla nota Mur n. 21328 del 6 novembre 2023, il percorso è riservato a:

- 1) coloro che, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 4-bis (primo periodo) del d.lgs. n. 59/2017, hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi nei 5 anni precedenti, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione (gli anni di servizio sono valutati ai sensi dell'art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124);
- 2) oppure a coloro che, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 4-bis (secondo periodo) del d.lgs. n. 59/2017, hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (art. 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), e devono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso.

Che cosa è il percorso formativo e abilitante da 30 crediti (PF30)?

Il PF30 è un percorso di formazione iniziale che consente di ottenere l'abilitazione all'insegnamento sul posto comune nella scuola secondaria di I e II grado. Il percorso è organizzato per classi di abilitazione diverse.

Come è strutturato il PF30?

Il percorso è articolato in:

- corsi di Area comune (insegnamenti comuni a tutte le classi di abilitazione).
- corsi di Area disciplinare con eventuali attività di Laboratorio (insegnamenti distinti per classi di abilitazione).
- attività di Tirocinio indiretto.

Si conclude con una prova finale di abilitazione.

Come si accede al PF30? È previsto il numero programmato o l'accesso libero?

È previsto il numero programmato con selezione iniziale se, per singole classi di abilitazione, il numero delle domande di ammissione eccede il numero di posti messi a disposizione (DPCM del 4 agosto 2023, art. 6, c. 4).

Come si svolge l'eventuale selezione iniziale?

L'eventuale selezione iniziale, in base al numero dei richiedenti, si effettuerà in base alla tabella titoli valutabili (Allegato B). Nel caso dopo l'assegnazione dei punteggi ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età

Quali sono i requisiti di accesso al PF30?

Sulla base della nota ministeriale 21328 del 6 novembre 2023, il percorso è riservato a:

- 1) coloro che, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 4-bis (primo periodo) del d.lgs. n. 59/2017, hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi nei 5 anni precedenti, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione (gli anni di servizio sono valutati ai sensi dell'art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124);
- 2) coloro che, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 4-bis (secondo periodo) del d.lgs. n. 59/2017, hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (art. 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), e devono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso.

È previsto l'obbligo di frequenza?

Il percorso è a frequenza obbligatoria (D.lgs n. 59/2017, art. 2-bis, c. 1). Per accedere alla prova finale di abilitazione è obbligatoria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa (DPCM del 4 agosto 2023, art. 7, c. 7).

A quante ore corrisponde 1 credito del PF30?

Per le attività dell'Area comune, dell'Area disciplinare e del Tirocinio indiretto, per ogni credito l'impegno in presenza o, a seconda delle attività, in modalità telematica sincrona sarà di 6 ore.

Il PF30 si svolge in presenza o in modalità telematica?

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le attività formative possono svolgersi in presenza e, con una percentuale massima stabilita, in modalità telematica sincrona, ad esclusione delle attività di Laboratorio e Tirocinio che si devono svolgere esclusivamente in presenza (d.lgs. n. 59/2017, art. 18-bis, comma 6-bis).

Che cosa si intende per “modalità telematica sincrona”?

Si intende l'attività didattica svolta in un'aula virtuale con la contemporanea presenza online di docente e studenti.

Quali corsi sono impartiti nell'Area comune?

Nell'Area comune sono impartiti i corsi relativi alle discipline pedagogiche, psico-socio-antropologiche, linguistiche, digitali, di legislazione scolastica. Sono corsi in comune a tutte le classi di abilitazione.

Quali corsi sono impartiti nell'Area disciplinare?

Nell'Area disciplinare sono impartiti i corsi relativi alle metodologie e alle didattiche disciplinari caratterizzanti le singole classi di abilitazione. Sono corsi distinti per singole classi di abilitazione.

Alla fine dei singoli corsi di Area comune e di Area disciplinare sono previste prove di valutazione?

Allo stato attuale della normativa vigente e salvo future diverse indicazioni, alla fine dei singoli corsi e prima della prova finale di abilitazione non sono previste prove di valutazione.

Che cosa si intende per attività di Tirocinio indiretto?

Il Tirocinio indiretto è l'attività da svolgersi in Ateneo sotto la supervisione del tutor coordinatore (per i dettagli si cfr. Allegato 2 del DPCM del 4 agosto 2023).

In che cosa consiste la prova finale di abilitazione?

La prova finale di abilitazione del PF30 comprende (ai sensi dell'art. 9, c. 3 e 4 del DPCM del 4 agosto 2023):

1. Una prova scritta costituita da un intervento di progettazione didattica innovativa inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.
2. Una prova orale corrispondente a una lezione simulata e costituita dalla progettazione di una attività didattica innovativa, con contenuti e metodologie coerenti con la specifica classe di abilitazione.

Sono iscritta/o ad un Corso di Laurea Triennale/Magistrale/Ciclo unico. I corsi/crediti erogati all'interno del PF30 sono validi anche per il Piano di studio del Corso di Laurea cui sono iscritta/o?

I corsi/crediti erogati all'interno del PF30 sono acquisiti in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curriculari previste dal Corso di Laurea cui si è iscritti e non sono validi come esami da inserire all'interno del piano di studio del Corso di Studi cui si è iscritti.

È possibile richiedere il riconoscimento di esami/crediti già sostenuti?

Coloro che risultano regolarmente iscritti al percorso possono chiedere il riconoscimento di attività universitarie e accademiche pregresse. La valutazione delle richieste di riconoscimento segue le indicazioni presenti nel DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B, lettera F).

Quanti crediti possono essere riconosciuti all'interno del PF30?

Il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili è pari a 6 (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B, lettera F) e a condizione che siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato A).

Sono in possesso della certificazione dei 24 crediti (con crediti sostenuti entro il 31 ottobre 2022 e rilasciata ai sensi dell'art. 5 del DM 616/2017). I relativi crediti sono riconosciuti all'interno del PF30?

La normativa vigente non prevede il riconoscimento dei 24 crediti (sostenuti entro il 31 ottobre 2022 e con certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del DM 616/2017) all'interno del percorso PF30.

Quanti crediti di Tirocinio sono riconosciuti all'interno del PF30?

Il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le attività di Tirocinio è pari a 3 (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B, lettera F) e a condizione che siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato A).

Sto frequentando il TFA Sostegno VIII ciclo, posso partecipare?

Per l'a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l'ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Per coloro che intendono partecipare al concorso di immissione in ruolo nella scuola secondaria di I e II grado sul posto comune

Faq PF30/1 Allegato 3 (art. 14, co. 2, del D.P.C.M.)

Percorso formativo da 30 crediti (primi 30 crediti dei complessivi 60) erogato, in regime transitorio fino al 31 dicembre 2024, per coloro che intendono partecipare al concorso di immissione in ruolo nella scuola secondaria di I e II grado sul posto comune (ai sensi dell'art. 18-bis, c. 1, primo periodo del D.lgs. n. 59/2017).

Che cosa è il percorso da 30 crediti (PF30/1)?

Nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, il percorso PF30/1 è un percorso formativo da 30 crediti (primi 30 crediti dei complessivi 60) rivolto a coloro che intendono partecipare al concorso di immissione in ruolo nella scuola secondaria sul posto comune (ai sensi dell'art. 18-bis, c. 1, primo periodo del D.lgs. n. 59/2017). Il percorso è organizzato per classi di abilitazione. Se coloro che sono in possesso della certificazione del PF30/1 risulteranno vincitori del concorso di immissione in ruolo nella scuola dovranno completare il proprio percorso formativo e ottenere l'abilitazione con il percorso di completamento PF30/2 (secondi 30 crediti dei complessivi 60, DPCM del 4 agosto 2023, Allegato 4), cui accedono di diritto (ai sensi dell'art. 18-bis, c. 3, del D.lgs. n. 59/2017).

Come è strutturato il PF30/1?

Il percorso è articolato in:

- corsi di Area comune (insegnamenti comuni a tutte le classi di abilitazione).
- corsi di Area disciplinare con eventuali attività di Laboratorio (insegnamenti distinti per classi di abilitazione).
- attività di Tirocinio diretto.

Allo stato attuale della normativa e salvo future diverse indicazioni, alla fine del percorso non è prevista una prova finale, ma il rilascio di una certificazione attestante l'avvenuta partecipazione al percorso PF30/1.

Come si accede al PF30/1? È previsto il numero programmato o l'accesso libero?

È previsto il numero programmato con selezione iniziale se, per singole classi di abilitazione, il numero delle domande di ammissione eccede il numero di posti messi a disposizione (DPCM del 4 agosto 2023, art.6, c. 4).

Come si svolge l'eventuale selezione iniziale?

L'eventuale selezione iniziale, in base al numero dei richiedenti, si effettuerà in base alla tabella titoli valutabili (Allegato B). Nel caso dopo l'assegnazione dei punteggi ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età.

Quali sono i requisiti di accesso al PF30/1?

Possono accedere al percorso coloro che sono in possesso del diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (o titolo equipollente o equiparato) oppure di Laurea Magistrale (o titolo equipollente o equiparato) oppure del diploma dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica di II livello (o titolo equipollente o equiparato). Il titolo deve soddisfare i requisiti ministeriali richiesti in riferimento alla classe di concorso per la quale si intende conseguire l'abilitazione (ai sensi del DPR n. 259/2017 e allegati). La coerenza del titolo di accesso alla classe di concorso di interesse può essere verificata sul sito del [Ministero dell'Istruzione e del Merito](#), consultando il [D.P.R. 19/2016](#) e il [D.M. 259/2017](#).

È previsto l'obbligo di frequenza?

Il percorso è a frequenza obbligatoria (D.lgs n. 59/2017, art. 2-bis, c. 1).

Per accedere alla prova finale di abilitazione – che si svolgerà a conclusione del percorso di completamento PF30/2 (secondi 30 crediti dei complessivi 60, DPCM del 4 agosto 2023, Allegato 4), percorso di completamento da attivare nell'a.a. 2024-25 in base alla nota Mur del 6 novembre 2023 – è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa del PF30/1 e del PF30/2 (DPCM del 4 agosto 2023, art. 7, c. 7).

A quante ore corrisponde 1 credito del PF30/1?

Per le attività dell'Area comune e dell'Area disciplinare, per ogni credito l'impegno in presenza o, a seconda delle attività, in modalità telematica sincrona sarà di 6 ore. Per ogni credito di Tirocinio diretto, l'impegno in presenza presso le scuole sarà di 12 ore.

Il PF30/1 si svolge in presenza o in modalità telematica?

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le attività formative possono svolgersi in presenza e, con una percentuale massima stabilita, in modalità telematica sincrona, ad esclusione delle attività di Laboratorio e Tirocinio che si devono svolgere esclusivamente in presenza (d.lgs. n. 59/2017, art. 18-bis, comma 6-bis).

Che cosa si intende per “modalità telematica sincrona”?

Si intende l'attività didattica svolta in un'aula con la contemporanea presenza online di docente e studenti.

Le attività del percorso si svolgono la mattina o il pomeriggio?

Le attività dell'Area comune e dell'Area disciplinare potranno svolgersi dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano e il sabato in orario mattutino e pomeridiano. Le attività di Tirocinio diretto si svolgeranno nei giorni e secondo l'orario stabilito dalle strutture scolastiche ospitanti.

Quali corsi sono impartiti nell'Area comune?

Nell'Area comune sono impartiti i corsi relativi alle discipline pedagogiche, psico-socio-antropologiche, linguistiche, digitali, di legislazione scolastica. Sono corsi in comune a tutte le classi di abilitazione.

Quali corsi sono impartiti nell'Area disciplinare?

Nell'Area disciplinare sono impartiti i corsi relativi alle metodologie e alle didattiche disciplinari caratterizzanti le singole classi di abilitazione. Sono corsi distinti per singole classi di abilitazione.

Alla fine dei singoli corsi di Area comune e di Area disciplinare sono previste prove di valutazione?

Allo stato attuale della normativa vigente e salvo future diverse indicazioni, alla fine dei singoli corsi e prima della prova finale di abilitazione non sono previste prove di valutazione. Sarà rilasciata una certificazione finale attestante l'avvenuta partecipazione all'intero percorso PF30/1.

Che cosa si intende per attività di Tirocinio diretto?

Il Tirocinio diretto è l'attività da svolgersi presso le scuole convenzionate con l'Università di Pisa sotto la supervisione del tutor dei tirocinanti (per i dettagli si cfr. Allegato 3 del DPCM del 4 agosto 2023).

È prevista una prova finale del PF30/1?

Allo stato attuale della normativa vigente e salvo future diverse indicazioni, non è prevista una prova finale di percorso. Sarà rilasciata una certificazione finale attestante l'avvenuta partecipazione all'intero percorso PF30/1.

A quanto corrisponde il costo di iscrizione al PF30/1?

Il costo di iscrizione è di 2.000,00 euro (comprensivo del contributo per la domanda di partecipazione al percorso).

Nota bene: Se coloro in possesso della certificazione del PF30/1 risulteranno vincitori del concorso di immissione in ruolo nella scuola dovranno completare il proprio percorso formativo con il percorso di completamento PF30/2 (secondi 30 crediti dei complessivi 60, DPCM del 4 agosto 2023, Allegato 4), cui accedono di diritto (ai sensi dell'art. 18-bis, c. 3, del D.lgs. n. 59/2017), percorso di completamento che, in base alla nota Mur del 6 novembre 2023, sarà attivato nell'a.a. 2024-25.

Il costo di iscrizione alla prova finale di abilitazione a conclusione dal percorso PF30/2 è di 150,00 euro.

È possibile richiedere il riconoscimento di esami/crediti già sostenuti?

Coloro che risultano regolarmente iscritti al percorso possono chiedere il riconoscimento di attività universitarie e accademiche pregresse. La valutazione delle richieste di riconoscimento segue le indicazioni presenti nel DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B, lettera F. Se gli esami/crediti sono stati acquisiti presso altri atenei è obbligatorio allegare i programmi degli esami di cui si chiede il riconoscimento (pena il non accoglimento della richiesta di riconoscimento).

È possibile richiedere il riconoscimento di esami/crediti prima di iscriversi al percorso?

L'Ateneo non accoglie richieste di riconoscimento esami/crediti inviate prima della regolare iscrizione al percorso.

Quanti crediti di attività formative universitarie e accademiche pregresse possono essere riconosciuti all'interno del PF30/1?

Il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili è pari a 6 (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B, lettera F) e a condizione che siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato A).

Sono in possesso della certificazione dei 24 crediti (con crediti sostenuti entro il 31 ottobre 2022 e rilasciata ai sensi dell'art. 5 del DM 616/2017). I relativi crediti sono riconosciuti all'interno del PF30/1?

La normativa vigente non prevede il riconoscimento dei 24 crediti (con crediti sostenuti entro il 31 ottobre 2022 e rilasciata ai sensi dell'art. 5 del DM 616/2017) all'interno del percorso PF30/1. Coloro che sono in possesso della certificazione dei 24 crediti (con crediti sostenuti entro il 31 ottobre 2022 e rilasciata ai sensi dell'art. 5 del DM 616/2017) dovranno iscriversi al percorso da 60 crediti-PF60 e chiedere il riconoscimento dei 24 crediti. Il piano di studio relativo ai restanti 36 crediti di completamento del percorso PF60 (comprensivo di almeno 10 crediti di Tirocinio diretto) sarà comunicato a seguito della regolare iscrizione al percorso e dell'istanza di riconoscimento crediti.

Quanti crediti di Tirocinio sono riconosciuti all'interno del PF30/1?

Il numero massimo di crediti riconoscibili per le attività di Tirocinio è pari a 3 (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B, lettera F) e a condizione che siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato A).

Sto frequentando il TFA Sostegno VIII ciclo, posso partecipare?

Per l'a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l'ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Docenti vincitori del concorso a cattedra hanno acquisito i 30 cfu per accedere al concorso. Percorsi formativi transitori fino al 31/12/2024

Cosa è il percorso 30 cfu Allegato 4 (Art. 14, co. 3, del D.P.C.M.)

I candidati che hanno completato il percorso formativo di cui all'allegato 3 e risultino vincitori di concorso, possono concludere, nell'a.a. 2024-2025 la formazione per l'acquisizione dei restanti 30 CFU/CFA, previsti dall'allegato 4.

Requisiti (congiunti)

- Essere in possesso dei primi 30 CFU/CFA dei 60 previsti del nuovo percorso abilitante.
- Risultare vincitori del concorso entro il 31/12/2024.

Per cui, chi è in possesso del titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso interessata, in assenza dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/22 (quindi neo-laureati o comunque laureati senza i 24 CFU/CFA richiesti), può, fino al 31 dicembre 2024, partecipare ai concorsi in assenza di abilitazione purché, appunto, abbia acquisito almeno 30 CFU/CFA dei 60 richiesti del nuovo percorso abilitante. La partecipazione al concorso è permessa con riserva a chi non ha ancora acquisito i 30 CFU/CFA.

I 30 CFU/CFA sono quindi il requisito per poter partecipare ai concorsi entro il 31/12/24. I restanti 30 (per arrivare ai 60 previsti) devono essere conseguiti dopo il superamento del concorso.

Conseguimento dei 30 CFU/CFA

Per tali docenti è previsto che una volta superato il concorso, stipuleranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale con 30

CFU/CFA per abilitarsi.

Di seguito la divisione dei 30 CFU/CFA ai fini della partecipazione al concorso:

6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

5 CFU/CFA di Tirocinio diretto.

3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone con BES.

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche.

9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

Di seguito la divisione dei 30 CFU/CFA una volta superato il concorso (ad integrazione dei 30 CFU/CFA in possesso prima della partecipazione al concorso):

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica

15 CFU/CFA di Tirocinio indiretto

9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento

2 CFU/CFA in Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica.

Riconoscimento di altri CFU/CFA all'interno dei 30

Possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).

Prova finale e abilitazione

Prova scritta: intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

Lezione simulata: su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Punteggio: La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Abilitazione: Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.

Da 30 CFU/CFA post concorso fase transitoria e a regime - destinati ai docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale. Tale requisito permette, in assenza di abilitazione, sia la partecipazione al concorso entro il 31/12/2024, che successivamente dal 1/1/2025.

Solo una volta vinto il concorso tali docenti stipulano un contratto a TD e accedono direttamente ai percorsi per acquisire i restanti 30 CFU/CFA (i 30 iniziali sono compensati dal servizio + 30 del nuovo percorso = 60).

Dopodiché stipulano un contratto a TI in cui svolgono l'anno di formazione e prova.

Requisiti (congiunti)

- Avere un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Potranno accedere ai concorsi (anche dopo il 31/12/2024) senza l'abilitazione, purché almeno un'annualità di servizio sia specifica ovvero svolta nella stessa classe di concorso per cui si partecipa al concorso.
- Risultare vincitore del concorso della fase straordinaria (fino al 31/12/2024) oppure successiva (dall'1/1/2025).

Per cui, chi è in possesso dei 3 anni di servizio esclusivamente nella scuola statale può, sia fino al 31 dicembre 2024, sia dall'1/1/2025, partecipare ai concorsi in assenza di abilitazione.

Una volta superato il concorso, stipulerà un contratto a tempo determinato al 31/8 e dovrà integrare la formazione iniziale con 30 CFU dei 60 previsti per abilitarsi.

Di seguito la divisione dei 30 CFU/CFA una volta che hanno superato il concorso:

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES.

3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale.

3 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche.

6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

Riconoscimento di altri CFU/CFA all'interno dei 30

Possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).

Prova finale e abilitazione

Prova scritta: intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

Lezione simulata: su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Punteggio: La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Abilitazione: Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.

Modalità di erogazione dei percorsi

I percorsi sono svolti interamente in presenza.

Per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale.

Nota bene: per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.

Cosa prevede il tirocinio

Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore.

Il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor, prevede la compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.

Si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, accreditati.

Docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno

Cosa è il percorso 30 cfu Articolo 13 - on line

Il Percorso formativo è erogato interamente on line per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e intendano conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione

Requisiti (congiunti)

- Essere in possesso di un'abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di scuola o in possesso della specializzazione sul sostegno.
- Essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta. Per cui, ad esempio, il docente abilitato nella scuola primaria, ma in possesso di una laurea (ad esempio magistrale) che gli permette di insegnare una classe di concorso di I o II grado, può, in virtù del possesso dell'abilitazione sulla primaria, accedere direttamente ai percorsi per conseguire l'abilitazione per la classe di concorso di I o II grado per cui possiede la laurea.

Selezione in ingresso – fabbisogno Il DPCM per questi corsi indica chiaramente che non c'è nessuna selezione in ingresso. Possono accedere tutti. Per cui, questi percorsi sono in soprannumero e quindi esclusi dal calcolo del fabbisogno.

Modalità di erogazione dei percorsi Anche mediante modalità telematica sincrona, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati. Cosa prevede il tirocinio Nessun tirocinio diretto.

Riconoscimento di altri CFU/CFA all'interno dei 30 Possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).

Prova finale e abilitazione

Prova scritta: intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

Lezione simulata: su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Punteggio: La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Abilitazione: Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso (l'abilitazione è il requisito di accesso ai concorsi e alle GPS di I fascia).

Ripetizione della prova: in caso di esito negativo la prova può essere ripetuta una seconda volta.

Sto frequentando il TFA Sostegno VIII ciclo, posso partecipare?

Per l'a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l'ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

